

REGOLAMENTO (CEE) N. 1711/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

recante le modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo al prezzo minimo e ai pagamenti compensativi per i produttori di patate, nonché del regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio relativo al pagamento di un premio ai produttori di fecola di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1543/93 del Consiglio, del 28 giugno 1993, che stabilisce l'importo del premio versato ai produttori di fecola di patate durante le campagne di commercializzazione 1993-94, 1994-95 e 1995-96 ⁽²⁾,

considerando che, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1543/93, è necessario precisare le modalità di versamento del prezzo minimo e del pagamento compensativo per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola, nonché del premio ai produttori di fecola;

considerando che è necessario determinare le modalità secondo cui il produttore di fecola deve fornire la prova dei quantitativi di patate che gli sono stati consegnati, precisando il loro tenore di fecola e il prezzo minimo corrisposto al produttore di patate;

considerando che il peso netto delle patate viene determinato negli Stati membri in base a tre metodi diversi, che secondo l'esperienza acquisita danno tutti risultati ugualmente soddisfacenti; che i tre metodi possono essere adottati ed applicati congiuntamente;

considerando che occorre escludere dal beneficio del premio le patate completamente inutilizzabili per la produzione della fecola ed applicare, in presenza di patate aventi calibro insufficiente a garantire una resa normale in sede di trasformazione, una certa riduzione del peso netto preso in considerazione per calcolare il prezzo minimo che il produttore di fecola deve pagare per il quantitativo di patate necessario a produrre una tonnellata di fecola;

considerando che è opportuno che i principali elementi relativi alle operazioni di presa in consegna siano indicati, a cura dei produttori di fecola, in una bolletta di ricevuta e riepilogati in una distinta di pagamento, affinché sia possibile determinare gli elementi necessari per il versamento del premio e per la verifica della fondatezza di quest'ultimo;

considerando che i controlli che si devono effettuare sulle patate, in particolare per accertare il tenore di fecola, richiedono infrastrutture di cui dispongono soltanto i produttori di fecola; che è opportuno che le operazioni siano eseguite presso le fabbriche di fecola o presso i relativi centri di presa in consegna, sotto l'autorità di un controllore riconosciuto dallo Stato membro;

considerando che il corretto funzionamento del regime di premi può, tuttavia, essere garantito solo prevedendo il controllo di tutte le operazioni che danno diritto al premio, da parte delle autorità nazionali, nonché l'applicazione di sanzioni sufficientemente dissuasive in caso di frode o di negligenza grave;

considerando che è opportuno precisare il fatto generatore del tasso di conversione agricolo, menzionato all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che il presente regolamento riprende, fra l'altro, adattandole alla situazione attuale del mercato, le norme del regolamento (CEE) n. 2752/89 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2011/92 ⁽⁵⁾; che si deve pertanto abrogare detto regolamento;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La presa in consegna delle patate fornite ai produttori di fecola si effettua presso le fabbriche di fecola o presso i relativi centri di presa in consegna. Le operazioni di cui agli articoli 2 e 4 sono eseguite al momento della consegna, sotto l'autorità di un controllore riconosciuto dallo Stato membro.

Articolo 2

1. Il peso lordo delle patate viene determinato, quando tale operazione sia resa necessaria dall'applicazione di uno dei metodi di cui all'allegato I, per ogni carico, al momento della consegna, attraverso pesature comparate del mezzo di trasporto carico e vuoto.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 266 del 13. 9. 1989, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 203 del 21. 7. 1992, pag. 13.